La collocazione oraria dell'Irc (*)

L'Intesa Cei-Mpi ha contemplato tra le premesse all'organizzazione dell'Irc il fatto che non si debba creare alcuna forma di discriminazione tra gli alunni "neppure in relazione... alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni».

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado è sempre l'Intesa a precisare che «la collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo d'istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe». È evidente che il richiamo al «normale criterio» di distribuzione impedisca al preside, al Collegio dei docenti e al Consiglio d'istituto di adottare soluzioni contrarie a tale normalità.

L 'ordine del giorno n. 6-00074, approvato dalla Camera dei Deputati il 16-1-1986, ha suggerito, invece, ai direttori didattici e ai Collegi dei docenti della scuola elementare «l'esigenza di collocare entrambe le attività [l'Irc e alternativa] nell'ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione»

Le CCMM 128 e 129/86 hanno richiamato l' attenzione di direttori didattici e Collegi dei docenti sull'esigenza di collocare Irc e attività alternative all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero nelle classi o sezioni in cui siano presenti alunni avvalentisi e non avvalentisi dell' Irc.

La CM 316/87 ha confermato queste disposizioni «salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale».

In seguito alla sentenza n. 203/89 della Corte Costituzionale, la Camera dei Deputati ha approvato il 10-5-1989 un ordine del giorno con cui dichiara, tra l'altro, che "non si può determinare una condizione di discriminazione dell'ora di Irc rispetto all'orario scolastico".

La successiva sentenza n.13/91 della Corte costituzionale ha peraltro affermato che «quanto alla collocazione dell'insegnamento

nell'ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell'art.2 è ravvisabile». Pertanto non sono giustificate eccezioni sulla collocazione oraria dell'Irc, che non può essere altra da quella ordinaria di tutte le materie. Del resto, l'ultima sentenza della Corte costituzionale sull'Irc (n. 290/92) ha confermato la piena legittimità costituzionale della presenza dell'Irc nel quadro orario ordinario della scuola elementare, ponendo logicamente i presupposti per un'estensione di tale legittimità anche negli altri ordini scolastici.

Sul piano pratico, del resto. una collocazione dell'Irc nelle sole ore terminali della giornata risulterebbe praticamente impossibile nel caso di Idr con orario completo e costituirebbe un vincolo eccessivo per la strutturazione del restante orario di lezione, oltre ad essere un'inaccettabile disparità di trattamento nella distribuzione del carico di lavoro dell'Idr rispetto agli altri docenti.

(*) Nota: Cicatelli :"Notiziario giuridico IRC" – Anno 1996 pag 53